Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 febbraio 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1980, n. **1044.**

Assegnazione di ventiquattro posti di tecnico laureato a varie Università degli studi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduto il decreto interministeriale 1° agosto 1979, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1979, registro n. 83, foglio n. 376;

Veduto il decreto interministeriale 1° aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1980, registro n. 89, foglio n. 128, con il quale si è provveduto a ridistribuire tra le università e gli istituti di istruzione universitaria i posti vacanti e disponibili alla data del 31 dicembre 1979 conformemente a quanto previsto nella tabella *B*/3 unita allo stesso decreto interministeriale 1° aprile 1980;

Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche dei sottoindicati istituti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare ventiquattro posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I ventiquattro posti di tecnico laureato indicati nelle premesse sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di istologia ed embriologia generale posti 1

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di magistero:

istituto di pedagogia (per le esigenze della prima cattedra) . . . . posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica II . . . . posti 1

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale (per le esigenze della seconda cattedra) . . . . posti 1

istituto di farmacologia e di terapia (per le esigenze della cattedra di chemioterapia) . » 1

istituto di neurochirurgia (per le esigenze della prima cattedra) . . . . » 1

istituto di terza clinica chirurgica . . . » 1

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Centro di calcolo . . . . posti 1

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di psicologia . . . . » 1

istituto di semeiotica chirurgica . . . » 1

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica e terapia medica terza . . . . posti 1

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica generale e terapia medica . . . . posti 1

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica generale e terapia medica I . . . . posti 1

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia ed istologia patologica (per le esigenze della divisione ricerche sul cancro) . . . . posti 1

istituto di biologia generale . . . . . » 1

istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica . . . . » 1

Facoltà di agraria:

istituto di ecologia . . . . » 1

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi (per le esigenze della seconda cattedra) . . posti 1

istituto di prima clinica medica (per le esigenze della quinta cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica) . . . . » 1

istituto di clinica oculistica (per le esigenze della seconda cattedra) . . . . » 1

istituto di clinica otorinolaringoiatrica (per le esigenze della quarta cattedra) . . . » 1

istituto di idrologia medica . . . . . . » 1

istituto di neuropsichiatria infantile (per le esigenze della seconda cattedra) . . . . » 1

istituto di neuropsichiatria infantile (per le esigenze della terza cattedra) . . . . . » 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1981
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 285

LEGGE 10 febbraio 1981, n. 23.

Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a concorrere con l'importo di L. 205.829.040.000 all'aumento del capitale fino a lire 300 miliardi deliberato dalla Banca nazionale del lavoro.

La somma di L. 205.829.040.000 viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 57 miliardi per l'anno 1980, di lire 92 miliardi per l'anno 1981 e di L. 56.829.040.000 per l'anno 1982.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 208,3 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartito in ragione di lire 81 miliardi nell'anno 1980, di lire 86 miliardi nell'anno 1981 e di lire 41,3 miliardi nell'anno 1982, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 141,3 miliardi, di cui lire 56 miliardi nell'anno 1980, lire 56 miliardi nell'anno 1981 e lire 29,3 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 20 miliardi nell'anno 1981 e lire 7 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, lire 10 miliardi nell'anno 1981 e lire 5 miliardi nell'anno 1982.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi del comma precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei banchi predetti, nonchè le linee direttive, da rendere operanti entro il 31 luglio 1981, per armonizzare e rendere più razionali gli statuti dei banchi meridionali.

Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartita in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1980 e di lire 25 miliardi per ciascun degli anni 1981 e 1982, per effettuare un conferimento a favore del Credito industriale sardo. L'Istituto iscriverà la somma conferita al « Fondo speciale » di cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298. Parte di tale somma, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, potrà essere utilizzata ad aumento del fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

E' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro negli anni 1980 e 1981 per effettuare un conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento in Sicilia (IRFIS), di cui lire 2 miliardi nell'anno 1980 e lire 2 miliardi nell'anno 1981.

La Cassa per il Mezzogiorno e, pure in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie, le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, possono partecipare al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dello IRFIS e del CIS in misura anche diversa dalle percentuali indicate dall'articolo 3 e dal primo comma dell'articolo 20 della legge 11 aprile 1953, n. 298.

Art. 4.

L'articolo 2 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale esercita il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, escluse la Sicilia e la Sardegna.

Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale ha sede in Napoli, durata illimitata e può istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza ».

Il limite previsto dall'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 392, per la sezione di credito industriale della Banca nazionale del lavoro è soppresso.

Art. 5.

L'articolo 6 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — L'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia, costituito ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, e in dipendenza del decreto dell'assessore per l'industria e per il commercio della regione siciliana in data 31 ottobre 1952, n. 86505/1, esercita il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sicilia.

Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

L'Istituto ha sede in Palermo, durata illimitata e può istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza ».

Art. 6.

L'articolo 8 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — E' costituito il Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria, avente lo scopo di esercitare il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sardegna.

L'Istituto è anche autorizzato a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni.

Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

L'Istituto ha sede in Cagliari e durata illimitata, e può istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza ».

Art. 7.

L'articolo 11 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Art. 11. — I mezzi per l'esercizio dell'attività degli istituti di cui al presente capo sono rappresentati da:

a) fondo di dotazione e fondi di riserva;

b) fondo speciale di cui all'articolo 12;

c) obbligazioni;

d) buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, certificati di deposito in valuta nazionale ed estera da emettere con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

e) prestiti a medio termine contratti in Italia ed all'estero, nei limiti e con la osservanza delle norme vigenti in materia;

f) gli altri mezzi eventualmente previsti da leggi speciali.

Gli istituti predetti sono ammessi di diritto a compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 18 della legge medesima.

E' vietata agli istituti di cui al presente capo la raccolta di risparmio sotto qualsiasi altra forma ».

Art. 8.

L'articolo 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Art. 14. — Per il raggiungimento dei propri fini gli istituti di cui al presente capo possono compiere nei confronti delle imprese operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale, le seguenti operazioni:

a) mutui ed aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari, ovvero eccezionalmente da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sconti o anticipazioni su somme dovute dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe;

d) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;

e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconti di buoni ordinari del Tesoro.

Le operazioni finanziarie cui detti istituti sono espressamente autorizzati dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, che concorrono a favorire lo sviluppo economico delle rispettive zone di competenza, possono essere compiute anche nei confronti di imprese che abbiano nelle zone medesime almeno la sede legale o quella amministrativa, o la direzione, o uno stabilimento o una effettiva organizzazione operativa.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, fisserà annualmente i criteri di massima ai quali dovranno uniformarsi gli istituti di cui alla presente legge, i tipi di operazione, che potranno avere durata superiore a quanto disposto nel successivo articolo 16 e gli importi massimi, anche eccedenti quello di cui all'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Detti istituti possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali per l'acquisto di macchinari e di attrezzature.

Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio.

Gli istituti possono avvalersi degli enti creditizi partecipanti ai fini dello svolgimento della propria attività.

Alle operazioni effettuate con le modalità previste al comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti predetti compiono direttamente in attuazione della presente legge ».

Art. 9.

L'articolo 16 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Art. 16. — Salva la diversa determinazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di cui al terzo comma dell'articolo 14, la durata massima delle singole operazioni non può superare:

per i mutui, i dieci anni;

per le sovvenzioni e gli sconti cambiari, i cinque anni;

per le aperture di credito, i tre anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

Gli istituti di cui al presente capo possono, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi per fine di promuovere lo sviluppo di imprese, operanti su territori di competenza degli istituti stessi, appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime ».

Art. 10.

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio può autorizzare, anche con provvedimento generale, gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine a ricevere anticipazioni dai rispettivi enti partecipanti, eventualmente indicando limiti e modalità.

Il Comitato del credito, anche con provvedimento generale, può autorizzare gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine ad emettere buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, e certificati di deposito, con l'indicazione di eventuali limiti e modalità.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 707, recante modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, sono sostituiti dai seguenti:

« Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a L. 5.000. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a L. 20.000.

Nessun socio può sottoscrivere una quota superiore a L. 2.000.000, nè tante azioni il cui valore nominale superi tale importo ».

Art. 11.

L'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità — ICIPU — è fuso, mediante incorporazione, nel Consorzio di credito per le opere pubbliche — CREDIOP —, con effetto dal decimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

La fusione avviene sulla base delle situazioni patrimoniali dei due enti riferite alla data del 9 luglio 1980, approvate dai rispettivi consigli di amministrazione.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un collegio arbitrale composto da tre membri, designati, rispettivamente, dalla Banca d'Italia, dall'assemblea dei partecipanti del CREDIOP e dagli enti partecipanti all'ICIPU che non siano titolari di quote del capitale del CREDIOP, approva il rapporto di cambio delle quote di capitale sulla base delle predette situazioni patrimoniali integrate dalle opportune valutazioni. Le spese arbitrali sono a carico del CREDIOP.

Alla fusione si applicano le disposizioni dell'articolo 51 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni. I termini indicati nel predetto articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tutti gli atti necessari o comunque connessi alla fusione medesima rientrano nel regime fiscale previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 12.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo scopo del Consorzio di cui al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, è modificato come segue:

« Il Consorzio ha lo scopo di effettuare operazioni di finanziamento a medio e a lungo termine ad enti pubblici e ad aziende ad essi appartenenti per consentire la realizzazione di opere e servizi pubblici, la formazione e l'attuazione di strumenti urbanistici e programmi di utilizzazione e difesa del territorio. Esso può inoltre acquistare e scontare crediti a medio e lungo termine verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed altri enti di diritto pubblico, nonchè verso le istituzioni internazionali delle quali l'Italia faccia parte.

Il Consorzio effettua altresì finanziamenti a medio e lungo termine ad imprese industriali, commerciali e di servizi per consentire l'esecuzione di opere, impianti e servizi in Italia e all'estero, nonché a imprese esercenti la locazione finanziaria.

I finanziamenti possono essere effettuati in contanti o in obbligazioni, in valuta nazionale o estera.

Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche mediante rilievo di contratti effettuati da altri enti.

Le operazioni creditizie del Consorzio sono assistite da garanzie reali, immobiliari e mobiliari, ovvero da delegazioni su cespiti comunque delegabili rilasciate da enti pubblici. Il Consorzio ha peraltro facoltà di accettare idonee garanzie di altra natura. Esso può inoltre convenire, a garanzia delle operazioni creditizie, la costituzione di privilegi a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Il Consorzio può costituire fondi di investimenti di valori pubblici e privati, a reddito fisso o variabile ed assumere partecipazioni in enti pubblici e società private, in Italia e all'estero; esso può inoltre acquistare, vendere e negoziare titoli pubblici e privati anche di propria emissione, in valuta nazionale ed estera, ed effettuare operazioni di anticipazione su valori mobiliari ».

L'articolo 5 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — Il Consorzio al fine di procurarsi i mezzi occorrenti per l'esercizio della sua attività può, previa autorizzazione della Banca d'Italia, emettere obbligazioni e ricorrere ad ogni altra forma di provvista a medio e lungo termine. I titoli emessi dal Consorzio potranno essere nominativi o al portatore, in valuta nazionale o estera, con o senza particolari garanzie.

Le obbligazioni del Consorzio sono ammesse di diritto alla quotazione di borsa ».

Le autorizzazioni ad effettuare operazioni di finanziamento previste da leggi speciali o da loro disposizioni attuative, concesse all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, sono estese al Consorzio con l'entrata in vigore della presente legge.

I privilegi o le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestate o comunque esistenti a favore dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità conservano la loro validità ed il loro grado a favore del Consorzio senza bisogno di alcuna formalità o annotamento. Parimenti conservano la loro validità le garanzie esistenti a favore degli obbligazionisti dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

Art. 13.

Lo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, da approvarsi, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, determinerà il capitale e le norme per il suo aumento, le categorie di partecipanti e le modalità dei trasferimenti di quote e disciplinerà gli organi, l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio.

Con decorrenza dalla data del predetto decreto sono abrogati il primo comma dell'articolo 2, escluso il riferimento alla Cassa depositi e prestiti, l'articolo 10 e

l'articolo 9 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, come modificato dalla legge di conversione 14 aprile 1921, n. 488, nonché l'articolo 3 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, limitatamente alla partecipazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche e all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

E' inoltre abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

Art. 14.

Agli istituti o enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio o a lungo termine si applicano le disposizioni dei titoli V, VI, VII e VIII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con la legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 32, 33 e 35.

Gli istituti ed enti suddetti dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia comunicherà, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche nonchè ai criteri per limitare la concentrazione dei rischi.

La Banca d'Italia ha facoltà, nei confronti dei medesimi istituti ed enti, di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonchè dei consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, quando lo ritenga necessario.

La Banca d'Italia ha inoltre facoltà di dare ai detti istituti ed enti le necessarie direttive nel caso in cui i loro debitori risultino in manifesto stato di inadempienza.

E' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370.

Art. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1980 e a lire 205 miliardi per l'anno 1981 si farà fronte con corrispondente riduzione dei fondi iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro, rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO-LEGGE 14 febbraio 1981, n. 24.

Misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il mantenimento degli attuali livelli di occupazione e di promuovere lo sviluppo nelle zone colpite dal sisma del novembre 1980;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le commissioni regionali per l'impiego, di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, in Campania e Basilicata sono presiedute dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un Sottosegretario di Stato all'uopo delegato e costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di tutti gli interventi di politica attiva del lavoro.

Nello svolgimento delle loro funzioni, le commissioni regionali possono stabilire collegamenti con le regioni, gli enti locali e gli organismi pubblici competenti in materia di programmazione dello sviluppo economico del territorio.

Nell'ambito delle proprie competenze, le commissioni regionali, in particolare:

a) promuovono l'elaborazione e lo studio della struttura del mercato del lavoro e delle dinamiche occupazionali, anche in base all'evoluzione tecnologica e all'organizzazione del lavoro, in collaborazione con le istituzioni universitarie presenti sul territorio e con gli istituti di ricerca, uffici delle regioni, delle camere di commercio e degli enti locali e con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Le commissioni regionali, avvalendosi delle segreterie tecniche di cui al successivo quarto comma, d'intesa con le regioni, promuovono la costituzione degli osservatori regionali concordandone con le regioni stesse il programma di attività e le modalità di funzionamento come strumento permanente di analisi e di rilevazione dei processi qualitativi e quantitativi che intercorrono tra domanda e offerta di lavoro;

b) attuano in via sperimentale la gestione flessibile della normativa sul collocamento e sulla mobilità, sulla base di intese tra le parti e nell'ambito di direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali stesse;

c) assumono ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di programmi di intervento di formazione professionale finalizzati all'occupazione, all'interno dei progetti integrati di sviluppo economico e produttivo;

d) propongono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale misure di riorganizzazione delle strutture e delle procedure di collocamento per una riqualificazione dei servizi anche attraverso interventi di aggiornamento e di specializzazione del personale.

Le commissioni regionali, per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma precedente, si avvalgono delle segreterie tecniche di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e delle strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le commissioni regionali possono, in via sperimentale, derogare alla normativa del contratto di formazione-lavoro di cui al decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, sulla base di accordo tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, in particolare in materia di età dei soggetti, durata del contratto e sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato e di retribuzione delle ore in formazione.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, determina, sulla base delle proposte formulate dalle commissioni regionali interessate, con propri decreti, la struttura ed il funzionamento delle segreterie tecniche di cui al precedente quarto comma e fissa, di concerto con il Ministro del tesoro, i contingenti di personale da assumere, sempre che non sia utilizzabile personale degli enti soppressi, con contratto a termine di diritto privato, stabilendone il relativo trattamento economico che non può comunque superare quello corrispondente alla qualifica di primo dirigente dell'amministrazione dello Stato.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione della politica dell'impiego e della mobilità della mano d'opera sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dal presente decreto, con competenza territoriale comunale o sovracomunale. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina con propri decreti il comune o i comuni rientranti nella competenza della singola sezione circoscrizionale, tenendo conto delle condizioni socio-economiche del territorio e delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative.

I lavoratori residenti nei comuni compresi nell'ambito della circoscrizione che intendano concludere un contratto di lavoro subordinato devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale stessa, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 febbraio 1961, n. 5. Presso tale sezione opera la commissione circoscrizionale, nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e composta dal dirigente della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

La commissione circoscrizionale svolge tutte le funzioni attualmente attribuite agli altri organi collegiali previsti dall'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come modificato dall'art. 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio, di cui all'art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877; tali organi collegiali, esclusa la commissione istituita nel comune sede di circoscrizione, sono soppressi a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al precedente primo comma.

La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri generali stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure di collocamento.

La sezione circoscrizionale svolge il servizio di collocamento nell'ambito del proprio territorio, direttamente o per il tramite di sezioni decentrate e di recapiti periodici nei vari comuni o loro frazioni.

Ai fini del reperimento della mano d'opera necessaria, i datori di lavoro, impegnati anche nelle opere di ricostruzione, sono tenuti a comunicare alla commissione circoscrizionale ed all'osservatorio, ove istituito, di cui al precedente articolo 1, i fabbisogni quantitativi e qualitativi di mano d'opera.

Art. 3.

Le commissioni regionali della Basilicata e della Campania fissano uniformi criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto delle caratteristiche professionali e personali del lavoratore nonchè della sua disponibilità ad essere occupato nelle opere di ricostruzione e, in linea sussidiaria, del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale del lavoratore stesso, nonchè dell'anzianità di iscrizione nelle liste. Nella fissazione di tali criteri, deve essere previsto un punteggio particolare per il coniuge superstite e per i figli di coloro che siano deceduti a seguito del terremoto del novembre 1980.

La commissione circoscrizionale esercita, avvalendosi anche dell'ispettorato del lavoro, gli opportuni controlli sull'effettività dello stato di disoccupazione dichiarato dai lavoratori iscritti. A tal fine è istituita presso ogni sezione circoscrizionale una anagrafe dei lavoratori sulla base dei dati risultanti dalla lista di collocamento e dei dati risultanti da indagini promosse dalla commissione circoscrizionale.

Ai fini di cui al comma precedente la commissione circoscrizionale può avvalersi di tutti i dati disponibili presso gli istituti previdenziali, le camere di commercio e gli altri enti pubblici operanti nella circoscrizione.

I lavoratori che, in seguito alle indagini di cui ai commi precedenti, risultino essere titolari di rapporti di lavoro, anche irregolari, od esercitare diverse attività lavorative o imprenditoriali, vengono immediatamente convocati dalla commissione circoscrizionale per essere sentiti in proposito. La commissione procede quindi, tenuto conto della natura dell'attività svolta dai lavoratori, alle opportune modifiche delle registrazioni relative a detti lavoratori, e della loro classificazione, ai fini dell'avviamento al lavoro.

Art. 4.

Nei capitolati di appalto che prevedono clausole intese ad assicurare l'assunzione preferenziale di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento della circoscrizione nel cui ambito territoriale si svolgono i la-

vori appaltati, le stazioni appaltanti sono tenute a darne tempestiva notizia alle competenti commissioni regionali e circoscrizionali dell'impiego che promuoveranno i conseguenti controlli da parte dell'ispettorato del lavoro.

Art. 5.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'assistenza tecnica ed al finanziamento delle iniziative di formazione professionale programmate e promosse dalle commissioni regionali, sulla base di accordi intervenuti tra quest'ultime e le organizzazioni centrali delle cooperative o altre organizzazioni nazionali di categoria o le partecipazioni statali.

L'onere per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma è posto a carico della gestione integrativa dei progetti speciali di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, tenuto conto dei progetti speciali previsti per il rimanente territorio di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1978, n. 218.

Art. 6.

I lavoratori che, avendo aderito ad una offerta pervenuta per il tramite dei servizi statali del collocamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lasciano il proprio luogo di residenza, anche dell'area terremotata, per assumere servizio in uno dei comuni delle regioni Campania e Basilicata compresi negli elenchi allegati al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, beneficiano, se la distanza è compresa tra i 10 ed i 50 km dal confine del comune di residenza, del trasporto e del vitto gratuiti; se è superiore ai 50 km — oltre al trasporto, al vitto ed all'alloggio gratuito e non sostituibili con erogazioni monetarie — di una indennità forfettaria di L. 200.000 lorde per le spese di prima sistemazione e di una indennità integrativa, extra retributiva, giornaliera di L. 3.000 lorde per un periodo non superiore ai sei mesi.

La spesa per le provvidenze sopraindicate grava sul Fondo per la mobilità della manodopera di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — FOSCHI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1981
Atti di Governo, registro n. 31, *foglio n.* 37

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Modalità di acquisto delle monete di serie speciale 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede che la Zecca può essere autorizzata a fornire monete nazionali anche di determinata fabbricazione o di speciale scelta, confezionate in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 252 del 13 settembre 1980;

Vista la deliberazione del consiglio d'amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in data 25 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di disciplinare la fabbricazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle serie speciali di monete per collezionisti - millesimo 1980;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti, le associazioni ed i privati, italiani o stranieri, possono effettuare l'acquisto delle serie speciali di monete millesimo 1980, sia direttamente presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Via Principe Umberto n. 4, Roma, sia mediante versamento sul conto corrente postale, n. 82702002 intestato a « Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, serie speciali millesimo 1980 », sia eventualmente presso altre dipendenze dell'Istituto medesimo.

Il prezzo di ciascuna serie è fissato in L. 20.000 (ventimila).

Art. 2.

All'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che assume il servizio, spetta, per ciascuna serie di monete, un compenso, quale costo globale per le operazioni di coniazione e allestimento, tenuto conto anche di tutti i materiali escluso l'argento, la cui spesa farà carico al cap. 4443 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1980.

All'Istituto Poligrafico medesimo spetta, altresì, un compenso, per la raccolta delle prenotazioni, la pubblicità, la confezione, la consegna presso la Zecca e quanto altro occorra per facilitare il collocamento delle serie speciali di monete di cui sopra, nella misura di L. 1.200 per ciascuna serie, la cui spesa graverà sul cap. 5283 del menzionato stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980.

Resta escluso ogni diverso onere a carico dello Stato.

Art. 3.

Il prezzo delle serie speciali sarà versato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato, denominato: « Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numi-

smatico ». La relativa quietanza sarà titolo per il prelevamento dalla cassa speciale di un corrispondente numero di serie speciali di monete.

Art. 4.

Il cassiere speciale, col concorso del controllore capo presso la cassa, preleverà dal predetto conto corrente infruttifero in essere presso la tesoreria centrale, un importo pari al valore nominale delle monete, da versare al bilancio delle entrate con imputazione al capo X, cap. 5010.

La somma residua verrà versata dal predetto cassiere speciale al bilancio delle entrate capo X, cap. 2368.

La Direzione generale del Tesoro provvederà quindi a corrispondere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato l'ammontare dei compensi di sua spettanza.

Il tesoriere centrale dello Stato porterà in diminuzione del deposito, costituito ai sensi del primo comma dell'art. 14 del regolamento di attuazione della legge n. 154/1978, il controvalore delle quantità di argento utilizzato nella coniazione di cui sopra.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1981
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 143

(965)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1981.
Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. Cos.I.Fer., in Filattiera.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza con la quale la S.a.s. Cos.I.Fer., con sede in Filattiera, chiede una rateazione per il pagamento del carico tributario di L. 19.826.732 (residuo del maggior carico di L. 24.826.732), costituito dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenute alla fonte) afferente gli anni 1977 e 1978 e dai relativi interessi e soprattasse, iscritto nel ruolo speciale di settembre 1980, adducendo che, per indisponibilità di liquido, non è attualmente in grado di estinguere, in unica soluzione, la predetta obbligazione tributaria;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Massa Carrara ha fatto presente che sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività produttiva svolta dalla menzionata società che, peraltro, è ubicata in zona notoriamente depressa;

Considerato che la richiesta in esame rientra nelle previsioni del terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario di L. 19.826.732, dovuto dalla S.a.s. Cos.I.Fer. è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 e succesive modificazioni.

L'agevolazione in parola è comunque condizionata alla prestazione, entro il termine che sarà fissato dall'intendenza di finanza di Massa Carrara, di una garanzia idonea a tutelare il detto credito erariale.

L'intendenza di finanza di Massa Carrara è incaricata dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(970)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1981.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1981 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1981;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di febbraio 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 febbraio 1981, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 16 gennaio 1981.

L'emissione verrà effettuata il giorno 27 febbraio 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1981
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 180

(1012)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1981 col quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1981;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di febbraio 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 febbraio 1981 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 16 gennaio 1981.

L'emissione verrà effettuata il giorno 27 febbraio 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1981
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 179

(1013)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1981 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1981;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di febbraio 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 febbraio 1981, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 16 gennaio 1981.

L'emissione verrà effettuata il giorno 27 febbraio 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1981
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 178

(1014)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Mercoledì 4 febbraio 1981 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Paul Willem Jalink, ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(898)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Integrazione della composizione della consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1981, sulla proposta del Ministro della marina mercantile e con decorrenza dalla data del decreto stesso, la composizione della consulta della difesa del mare dagli inquinamenti è integrata dal prof. Ferdinando Petrilli, direttore della facoltà di igiene dell'Università di Genova e dal prof. Gaetano Ferro, ordinario di geografia politica ed economica della facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova.

(865)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1980, concernente finanziamento dei regolamenti del Consiglio della Comunità economica europea n. 79/65, n. 2910/73 e 2855/77 in materia di impianto e tenuta della contabilità agraria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 7 febbraio 1981, i Ministri firmatari sono: «Colombo — Pandolfi — *Marcora*» e non: «Colombo — Pandolfi — *La Malfa*».

(1004)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1981, Danilo Benini, nato a Bologna il 2 febbraio 1900, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

(901)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Moda calzatura - XXXV Presentazione internazionale moda della calzatura - Salone della pelletteria - Salone dei modellisti» che avrà luogo a Bologna dal 6 al 9 marzo 1981.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Mostra nazionale dei vini a denominazione di origine controllata e dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita» che avrà luogo a Vicenza dal 7 al 10 marzo 1981.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «XVIII Mostra internazionale caravanning - Italcaravan 1981» che avrà luogo a Firenze dal 7 al 15 marzo 1981.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «LXXXIII Fieragricola fiera internazionale dell'agricoltura» - «XXXIV Salone della macchina agricola» - «XIII Salone delle tecniche nuove» che avrà luogo a Verona dal 7 al 15 marzo 1981.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel IV e V Mesh che avranno luogo a Napoli rispettivamente dal 27 febbraio al 2 marzo e dal 10 al 13 settembre 1981.

(897)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Piacenza

Con decreto interministeriale 13 gennaio 1981, n. 38, sono stati trasferiti dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, tra i beni patrimoniali dello Stato, i reliquati di terreno facenti parte della strada militare a servizio dello «Scalo Pontieri» riportate in catasto del comune di Piacenza nel modo seguente:

a) *Scarpata strada dell'Argine*:

Pagina 3560 - demanio pubblico dello Stato (ramo guerra)

Foglio di mappa n. 40:

mappale 28/a	mq	295
mappale 28/b	»	180
mappale 44/a	»	350
mappale 44/b	»	260
mappale 44/c	»	120
mappale 44/d	»	250
Totale . . .	mq	1.455

b) *Strada al Pontiere*:

Pagina 1711 - demanio pubblico dello Stato (ramo guerra)

Foglio di mappa n. 40:

mappale 55/a	mq	1.360
mappale 54/b	»	840
mappale 54/c	»	450
mappale 54/d	»	500
mappale 54/e	»	400
mappale 54/f	»	300
mappale 54/g	»	680
Totale . . .	mq	4.530

per un totale di mq 5.985.

(935)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale

(*Unica pubblicazione*)

E' stato constatato lo smarrimento del tagliando di ricevuta semestrale di scadenza 1° aprile 1979, relativo al certificato nominativo del B.T.P. 9 %-1° aprile 1979, n. 2728, di nominali 20.000, intestato a Mendicicomio di S. Antonio di Sorrento (Napoli).

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali rappresentati da predetto tagliando di ricevuta.

(934)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

Corso dei cambi del 12 febbraio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1028,20	1028,20	1028,35	1028,20	1028,25	1028,15	1028,30	1028,20	1028,20	1028,20
Dollaro canadese	857,10	857,10	857 —	857,10	856,90	857,10	856,60	857,10	857,10	857,10
Marco germanico	472,90	472,90	473,39	472,90	473,06	472,85	472,95	472,90	472,90	472,90
Fiorino olandese	436 —	436 —	436,65	436 —	436,15	436 —	436,09	436 —	436 —	436 —
Franco belga	29,515	29,515	29,51	29,515	29,52	29,50	29,51	29,515	29,515	29,50
Franco francese	205,12	205,12	205,10	205,12	205,36	205,10	205,35	205,12	205,12	205,10
Lira sterlina	2388,20	2388,20	2392,50	2388,20	2389,96	2388,20	2388,80	2388,20	2388,20	2388,20
Lira irlandese	1764,50	1764,50	1768 —	1764,50	1767,60	—	1765,25	1764,50	1764,50	—
Corona danese	154,30	154,30	154,50	154,30	154,25	154,25	154,32	154,30	154,30	154,30
Corona norvegese	188,18	188,18	188,25	188,18	188,25	188,15	188,31	188,18	188,18	188,15
Corona svedese	222,64	222,64	222,75	222,64	222,68	222,60	222,70	222,64	222,64	222,65
Franco svizzero	517,75	517,75	517,50	517,75	518,27	517,70	517,20	517,75	517,75	517,75
Scellino austriaco	66,815	66,815	66,90	66,815	66,80	66,80	66,81	66,815	66,815	66,80
Escudo portoghese	18,10	18,10	18,20	18,10	18,30	18,10	18,08	18,10	18,10	18,10
Peseta spagnola	11,924	11,924	11,95	11,924	11,95	11,90	11,925	11,924	11,924	11,90
Yen giapponese	5,024	5,024	5,05	5,024	5,02	5,02	5,025	5,024	5,024	5,02

Media dei titoli del 12 febbraio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,550
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,150
» 5,50 % » » 1968-83	86,425
» 5,50 % » » 1969-84	82,400
» 6 % » » 1970-85	79,150
» 6 % » » 1971-86	74,850
» 6 % » » 1972-87	73,125
» 9 % » » 1975-90	73,500
» 9 % » » 1976-91	75,250
» 10 % » » 1977-92	80,475
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	78,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,800
» » » » 1- 7-1979/81	99,700
» » » » 1-10-1979/81	99,350
» » » » 1-12-1979/81	99,350
» » » » 1- 5-1979/82	97,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98 —
» » » » 1-10-1979/82	97,900
» » » » 1- 1-1980/82	99,200
» » » » 1- 3-1980/82	98,400
» » » » 1- 5-1980/82	98,100
» » » » 1- 6-1980/82	98,150
» » » » 1- 7-1980/82	99,100
» » » » 1- 8-1980/82	99 —
» » » » 1- 1-1980/83	98,300
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	89,325
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,850
» » » 12 % 1- 4-1982	95,750
» » » 12 % 1-10-1983	91,650
» » » 12 % 1- 1-1984	91,275
» » » 12 % 1- 4-1984	91,550
» » » 12 % 1-10-1984	91,325
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 febbraio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1028,25
Dollaro canadese	856,85
Marco germanico	472,925
Fiorino olandese	436,045
Franco belga	29,512
Franco francese	205,235
Lira sterlina	2388,35
Lira irlandese	1764,875
Corona danese	154,31
Corona norvegese	188,235
Corona svedese	222,67
Franco svizzero	517,475
Scellino austriaco	66,812
Escudo portoghese	18,09
Peseta spagnola	11,924
Yen giapponese	5,021

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio delle prove scritte degli esami per l'idoneità per l'ammissione nei ruoli di ragioniere, coadiutore, assistente sociale.

La prova scritta dell'esame di idoneità per l'ammissione nei ruoli della carriera di concetto (ragioniere) - progetto *B*, indetto con decreto interministeriale 23 maggio 1980, già fissata per il 9 dicembre 1980, è stata rinviata al giorno 21 febbraio 1981, alle ore 8, ed avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4;

La prova scritta dell'esame di idoneità per l'ammissione nei ruoli della carriera esecutiva (coadiutore) - progetto *B*, indetto con decreto interministeriale 23 maggio 1980, già fissata per il giorno 11 dicembre 1980, è stata rinviata al giorno 21 febbraio 1981, alle ore 8, ed avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4;

La prova scritta dell'esame di idoneità per l'ammissione nei ruoli della carriera di concetto (assistente sociale) - progetto *C*, indetto con decreto interministeriale 23 maggio 1980, già fissata per il 15 dicembre 1980, è stata rinviata al giorno 28 febbraio 1981, alle ore 8, ed avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

(1008)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per il conferimento delle borse di studio per l'anno 1980-81 agli orfani dei segretari comunali e provinciali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 17, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1980-81 agli orfani dei segretari comunali e provinciali che all'atto del decesso si trovavano in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione:

a) cinquanta da L. 250.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

b) cinquanta da L. 700.000 ciascuna per la frequenza delle Università ed altri istituti accademici superiori, di cui:

venti riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

trenta riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo anno.

Per i concorrenti universitari costretti ad alloggiare in località diverse da quella di residenza per seguire gli studi l'importo della borsa è elevato da L. 700.000 a L. 1.000.000.

Nell'ambito della categoria *b*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere attribuite la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette due categorie *a*) e *b*), andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti universitari: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1979-80 (compresa la sessione di febbraio 1981) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla Facoltà;

b) se studenti delle scuole medie superiori, ovvero studenti universitari iscritti al 1° corso dell'anno accademico 1980-81: siano stati promossi in unica sessione e non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1979-80.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivono ad altri corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonché quelli che per l'anno accademico 1980-81 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado che per l'anno 1980-81 beneficiano di borse di studi concesse da altri enti oppure sono ricoverati in Istituto con retta a carico della pubblica assistenza.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'interno, Direzione generale dell'Amministrazione civile, dovranno essere redatte sugli appositi moduli da ritirarsi presso la prefettura di residenza e presentata alla medesima entro e non oltre i seguenti termini:

10 maggio 1981 per gli studenti delle scuole medie superiori;

10 luglio 1981 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, sempre alla Prefettura di residenza, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) per gli studenti delle scuole medie superiori:

il giudizio complessivo o la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1979-80 con l'espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in un unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1980-81.

b) per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1980-81 al 1° corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore: la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1979-80;

c) per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del II corso e successivi: la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1979-80 (compresa la sessione di febbraio 1981) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto, secondo il piano di studi approvato dalla Facoltà. Per ciascuna di tali materie dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'Università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1980-81 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di presalario universitario;

4) atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il candidato è orfano di segretario comunale o provinciale che all'atto del decesso si trovava in attività di servizio di ruolo, ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione.

5) dichiarazione del Prefetto della provincia nella quale il concorrente risiede, attestante che lo studente non può raggiungere quotidianamente la sede universitaria dalla località di residenza.

La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato medesimo, se maggiorenne, ovvero da chi esercita la patria potestà, se minorenne.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale ovvero da altro pubblico ufficiale tra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate dalla documentazione prescritta dal presente bando.

Art. 5.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione che dovrà procedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste dall'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuata dalla Commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare.

A fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio e negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 6.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Roma, addì 13 febbraio 1981

p. *Il Ministro*: CORDER

(952)

Concorso, per titoli, per il conferimento delle borse di studio per l'anno 1980-81 ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 17, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1980-81 ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza, con godimento di regolare assegno di pensione:

a) quattrocento da L. 200.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

b) quattrocento da L. 500.000 ciascuna per la frequenza delle Università ed altri istituti accademici superiori, di cui:

centocinquanta riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

duecentocinquanta riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo.

Per i concorrenti universitari costretti ad alloggiare in località diverse da quella di residenza per seguire gli studi l'importo della borsa è elevato da L. 500.000 a L. 800.000.

Nell'ambito della categoria *b*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere tutte attribuite, la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi, e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette categorie *a*), *b*) andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti universitari: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1979-80 (compresa la sessione di febbraio 1981) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla Facoltà con una media non inferiore a 24/30;

b) se studenti delle scuole medie superiori ovvero studenti universitari iscritti al 1° corso dell'anno accademico 1980-81: siano stati promossi in unica sessione; abbiano riportato nello scrutinio o negli esami il giudizio complessivo non inferiore a «buono», oppure una votazione non inferiore alla media di 7/10, ovvero di 42/60 negli esami finali di stato (maturità classica, tecnica, scientifica, ecc.); non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1979-80.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivano ad altri corsi di laurea od a corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonchè quelli che per l'anno accademico 1980-81 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado, che per l'anno 1980-81 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'interno, Direzione generale dell'Amministrazione civile, dovranno essere redatte sugli appositi moduli da ritirarsi presso la Prefettura di residenza e presentate alla medesima entro e non oltre i seguenti termini:

10 maggio 1981 per gli studenti delle scuole medie superiori;

10 luglio 1981 per gli studenti universitari o di altri Istituti accademici.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, sempre alla prefettura di residenza, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini sopra indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) certificato rilasciato dalla competente Autorità scolastica attestante:

a) per gli studenti delle scuole medie superiori:

il giudizio complessivo o la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1979-80 con la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in unica sessione la promozione e l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1980-81;

b) per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1980-81 al primo corso di facoltà universitaria o di altro Istituto accademico superiore: la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con la espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1979-80;

c) per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del secondo corso e successivi: la votazione conseguita nelle singole materie con l'espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademio 1979-80 (compresa la sessione di febbraio 1981) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto secondo il piano di studi approvato dalla Facoltà. Per ciascuna materia dovrà essere specificata se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'Università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1980-81 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di presalario universitario;

4) (solo per il personale in posizione di quiescenza): atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risulti che il richiedente è un segretario comunale o provinciale in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione, nonchè l'indicazione dell'ultima sede di servizio e dell'anno in cui lasciò il servizio attivo;

5) dichiarazione del prefetto della provincia nella quale il concorrente risiede attestante che lo studente non può raggiungere quotidianamente la sede universitaria dalla località di residenza.

La domanda di ammissione al concorso dev'essere sottoscritta dal richiedente funzionario in attività di servizio o in posizione di quiescenza. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per il personale in attività di servizio è sufficiente il visto del capo dell'amministrazione.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate della documentazione prescritta dal presente bando.

Art. 5.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione che dovrà provvedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste dall'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuato dalla Commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 6.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Roma, addì 13 febbraio 1981

p. *Il Ministro*: CORDER

(953)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi pubblici, per esami, a nove posti di consigliere tecnico e a sei posti di consigliere amministrativo delle carriere direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si informa che nel primo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, parte seconda, n. 35, dell'11 dicembre 1980 sono pubblicati i decreti ministeriali 12 febbraio 1980, n. 47915 e 1° settembre 1980, n. 48147, relativi alla approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei dei concorsi pubblici, per esami, rispettivamente a nove posti di consigliere tecnico e a sei posti di consigliere amministrativo delle carriere direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, indetti con decreti ministeriali in data 2 aprile 1979.

(997)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, ad un posto di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa del Ministero delle partecipazioni statali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale numeri 10, 11, 12, supplemento straordinario n. 1 del mese di dicembre 1980 del Ministero delle partecipazioni statali è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 ottobre 1980 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1980, registro n. 10 Partecipazioni statali, foglio n. 69, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, ad un posto di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa del Ministero delle partecipazioni statali, indetto con decreto ministeriale 27 dicembre 1979.

(996)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia.

Il medico provinciale di Ragusa rende noto che con decreto 26 settembre 1980, n. 3853, è stato indetto, nella provincia di Ragusa, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di una sede farmaceutica urbana di nuova istituzione ad Acate e di due sedi farmaceutiche rurali di nuova istituzione rispettivamente a Sampieri e Cava d'Aliga (frazione del comune di Scicli); che non si è potuto provvedere a pubblicare il bando suddetto nei termini e modi di legge; che ritenendo di dovere procedere alla suddetta pubblicazione è riaperto il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Il termine per la presentazione delle domande scade improrogabilmente il 30 aprile 1981.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Ragusa.

(941)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Concorsi riservati a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia

Il medico provinciale di Trapani comunica che con i bandi di seguito indicati sono stati indetti concorsi riservati per la copertura di posti di ostetrica condotta a lato di ognuno indicati:

1) bando 9 gennaio 1981, n. 91: riservato all'ostetrica Monaco Antonia per la condotta ostetrica di Poggioreale;

2) bando 9 gennaio 1981, n. 8174: riservato all'ostetrica Cammarata Filippa per la condotta ostetrica di Santa Ninfa;

3) bando 9 gennaio 1981, n. 1574: riservato all'ostetrica Ficara Maria per la condotta ostetrica di Trapani;

4) bando 9 gennaio 1981, n. 6465: riservato all'ostetrica Colletti Rosa per la condotta ostetrica di Partanna.

(940)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810490)